

DCO 712/2016/R/COM

**Affinamenti della disciplina relativa alla morosità
nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas
naturale.**

**Ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia,
sez II, 1629/16**

Osservazioni Anigas

Milano, 16 gennaio 2017

PREMESSA

L'Autorità ha avviato un procedimento e contestualmente posto in consultazione (documento n. 712/2016/R/com, di seguito DCO) proposte di affinamento alla disciplina della morosità nei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di dare seguito ad alcune segnalazioni pervenute dagli operatori, nonché ottemperare alla sentenza del Tar Lombardia 1629/2016.

Anigas, con il presente documento, esprime le proprie osservazioni al DCO, limitando la risposta alle proposte che impattano il solo settore da lei rappresentato, quello del gas naturale.

OSSERVAZIONI

Integrazioni clausole negoziali

In analogia con il settore elettrico (art. 16 TIMOE) si condivide la proposta di integrare gli obblighi informativi (comma 19.1 lettera b TIMG) nei confronti del cliente finale gas prevedendo espressamente nei contratti l'indicazione sulla riduzione dei tempi di costituzione in mora nel caso specifico di morosità pregressa previsto dalla regolazione (art. 4bis TIMG).

Attivazione dei servizi di ultima istanza nei confronti di clienti beneficiari di servizi energetici

Q2. Si condividono gli orientamenti in materia di integrazione della regolazione applicabile con riferimento a punti di riconsegna la cui titolarità è riconducibile (o vuole essere ricondotta) a fornitori di servizi energetici? Se no, per quali motivi?

Si condividono gli orientamenti prospettati dall'Autorità volti a colmare la lacuna informativa circa il dato fiscale del cliente finale beneficiario dei servizi energetici a cui garantire la continuità della fornitura, come previsto dal nuovo comma 30.6 del TIVG, così come introdotto dal comma 2.1 della delibera 465/2016/R/gas

Pertanto per i casi di cui al comma 2.1 della delibera 465/2016/R/gas si condivide la necessità di un intervento volto a:

- a) integrare i flussi previsti dalla determina 6/16 relativa agli standard comunicazione per prestazioni di attivazione semplice "A01" e attivazione soggetta alla disciplina prevista dalla delibera 40/14 "A40" con il campo obbligatorio relativo al codice fiscale o alla partita iva del cliente beneficiario del servizio energetico;

- b) adeguare la disciplina della voltura gas affinché sia aggiornato il Registro Centrale Ufficiale (RCU) nell'ambito del SII;
- c) al fine di realizzare il corretto allineamento delle banche dati del distributore, del SUI e del SII, autorizzare esplicitamente il distributore a i) modificare l'anagrafica del punto di riconsegna eliminando autonomamente i dati identificativi del servizio energetico, sostituendoli con quelli dell'ex beneficiario e ii) aggiornare il RCU del Sistema Informativo Integrato conseguente all'attivazione dei servizi di ultima istanza, attraverso il flusso VA1.0050 indicato nel documento "*Specifiche tecniche del processo di popolamento e aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale*" dell'Acquirente Unico; in particolare, si ritiene necessario assicurare che anche l'RCU, pur nell'eventuale indisponibilità dei dati fiscali, recepisca la modifica dei dati del cliente finale in conseguenza del subentro dell'ex beneficiario del servizio energetico; peraltro, nel caso in cui la cessazione amministrativa derivi dall'assenza delle relazioni di corrispondenza nella definizione della filiera commerciale ai fini del *settlement*, o dalla risoluzione del contratto di distribuzione, il RCU tratta tale cessazione come se fosse uno *switching*: pertanto, in tali fattispecie, l'eventuale modifica anagrafica – relativa, come detto, al subentro del beneficiario del servizio energetico in qualità di cliente finale – andrebbe recepita dal RCU attraverso i flussi utilizzati per la notifica da parte del distributore al SII degli esiti dello *switching*;
- d) fino al completamento delle anagrafiche prevedere una regolazione *ad hoc* per i clienti già attivi privi del codice fiscale, non solo nei confronti dei distributori, come prospettato nel DCO, ma anche dei venditori. Nello specifico:
 - a. si condivide la proposta di esentare il distributore dal regime di penale e di indennizzo di cui all'art. 42 del TIVG qualora, a fronte della comunicazione di incompletezza da parte del fornitore di ultima istanza, nell'invio previsto al punto 1.c) delle appendici 3 e 4 del TIVG, comunichi al fornitore di ultima istanza che l'assenza del codice fiscale è relativa ad un cliente ex beneficiario di un servizio energetico;
 - b. si chiede di consentire al fornitore di ultima istanza di poter fatturare il cliente finale e accedere alle prestazioni di morosità anche in assenza del dato fiscale.

In linea generale Anigas intende comunque evidenziare come sia necessario prevedere opportune disposizioni regolatorie affinché gli operatori che svolgono l'attività di gestori dei servizi energetici siano opportunamente individuati nell'ambito della filiera energetica e possano gestire direttamente le operazioni che li vedono coinvolti (es. identificazione dei clienti finali beneficiari del servizio, cessazione del servizio, cambio del gestore, ecc...). Si evidenzia peraltro come tali operatività, in linea con quanto già disposto per le controparti commerciali "pure" (i cosiddetti "reseller"), potrebbero essere direttamente implementate

nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, ovviamente garantendo la riservatezza delle informazioni presenti nel RCU che non sono strettamente di competenza dei gestori calore.

Tramite lo sviluppo di quest'ultima modalità, si sottolinea, sarebbe peraltro possibile evitare l'adeguamento dei flussi oggi in essere (sia tra venditori e distributori, sia tra questi ultimi e il SII) con evidente riduzione degli oneri implementativi a carico delle imprese.

Intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità

Q3. Si condividono gli orientamenti in materia di classificazione delle reti distribuzione? Se sì, quali parametri si propone di adottare ai fini della classificazione e quali valori soglia per i medesimi?

Q4. Si condividono gli orientamenti in materia di introduzione di una proposta di piano migliorativo della regolazione afferente ai termini per l'esecuzione dell'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità in funzione delle caratteristiche della propria rete? Quale termine massimo per l'esecuzione dell'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità si propone?

Q5. Si condivide l'orientamento di consentire la variazione in aumento dell'elemento NICrif, per il calcolo della CMSm per il solo periodo della sperimentazione? In alternativa si ritiene che tale vincolo debba durare anche per il periodo successivo alla sperimentazione, fintanto che siano in vigore le tempistiche migliorative? Motivare la risposta.

L'Associazione non può che condividere appieno l'obiettivo di incrementare gli esiti positivi degli interventi di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità e di conseguenza gli interventi/le iniziative volte al raggiungimento di tale risultato.

Pertanto, in linea generale, si condivide l'ipotesi di consentire alle imprese di distribuzione la facoltà di proporre un piano migliorativo dell'efficacia del tentativo di chiusura per morosità.

Tuttavia, alla luce dell'esperienza maturata dalle aziende associate, si manifestano alcune perplessità circa la proposta delineata in consultazione.

Innanzitutto sulla classificazione di impianti critici si rileva come i driver indicati per la loro perimetrazione *ex ante*, ovvero l'accessibilità e la tipologia di contatori (tradizionali/smart) non siano necessariamente rappresentativi.

Occorrerebbe anche considerare la forte incidenza del contesto sociale delle realtà territoriali su cui si svolge il servizio di distribuzione, fenomeno che difficilmente potrebbe essere parametrizzato *ex ante* in maniera oggettiva, ma che l'operatore infrastrutturale ben conosce dalla sua esperienza in campo.

Inoltre, pur riconoscendo che le maggiori criticità riscontrate nell'ambito del servizio di distribuzione e misura del gas naturale sono riconducibili al tema dell'accessibilità, non è certo scontato che un periodo di tempo superiore a quello attualmente individuato dal TIMG possa portare di per sé ad un miglioramento della percentuale di esiti positivi, considerato che le nostre associate rilevano bassi tassi di successo dei ripassi ex art. 6.2. TIMG.

Il tema dell'accessibilità è correlato all'altro driver proposto relativo alla tipologia dei misuratori, considerata la necessità di svolgere operazioni tecniche sull'apparato stesso per l'attività in corso di progressiva sostituzione dei contatori tradizionali con *smart meter* secondo i piani di *roll-out* previsti dalle Direttive (di cui l'Allegato A della delibera 631/2013 e s.m.i.). Per quanto riguarda i contatori \leq G6 si stima che ad oggi sono stati sostituiti più di 3 milioni di contatori tradizionali e si ricorda che, con riferimento all'attivazione della elettrovalvola a bordo degli *smart meter*, il Comitato Italiano Gas (CIG), così come indicato nelle premesse della recente delibera 821/2016/R/gas, ha avviato nello scorso mese di novembre una nuova attività degli organi tecnici del CIG per la stesura di uno specifico rapporto tecnico UNI/TR che consenta un ottimale utilizzazione di tale elettrovalvola specificatamente a salvaguardia della sicurezza di tale utilizzo.

Per quanto concerne la proposta di piano migliorativo, si ritiene opportuno prevedere oltre a quanto succitato in tema di identificazione degli impianti oggetto di sperimentazione, anche alcuni vincoli che guidino la sperimentazione e che contengano il rischio di un eccessivo allungamento dei tempi degli step successivi alla sospensione delineati dal TIMG:

- Giorni a disposizione per l'intervento - occorre prevedere che le attuali tempistiche previste per l'esecuzione della chiusura possano essere al massimo raddoppiate (da 8 a 16 giorni utili a partire dal lunedì della settimana successiva rispetto a quella della richiesta e comunicazione della capacità di sospensione) a fronte di un significativo incremento di successo;
- Entità della sperimentazione - Si ritiene opportuno svolgere la sperimentazione solo su un cluster di impianti classificati critici;
- Durata della sperimentazione - dovrebbe essere definito un limite massimo dalla durata della sperimentazione che può essere prevista dai piani di miglioramento;
- Partecipazione degli *stakeholders* alla valutazione del piano migliorativo - si ritiene utile che i piani migliorativi, prima di essere approvati

dall'Autorità, vengano pubblicati e messi in consultazione per dare la possibilità agli operatori interessati di porre osservazioni e quesiti, in modo che l'Autorità nell'adottare la propria decisione possa usufruire anche del parere dei soggetti interessati.

Infine si condividono gli orientamenti del DCO sulla fase successiva al termine della sperimentazione, relativi in particolare al monitoraggio degli esiti (report) ai fini del mantenimento della deroga alle tempistiche di chiusura.

In relazione alla previsione di cui al quesito Q5, Anigas ritiene che la sperimentazione è corretto venga eseguita a parità di volumi in quanto, alterando le condizioni di partenza, risulterebbe difficile valutare la bontà della sperimentazione stessa.

Qualora si evidenziasse un peggioramento, oltre al ripristino delle tempistiche attualmente previste, l'Autorità potrà inoltre verificare l'esistenza di eventuali comportamenti opportunistici e intervenire al riguardo.

Sempre con riferimento all'esecuzione della chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, l'esperienza di attuazione della regolazione TIMG delle nostre associate ha rilevato una criticità in merito alla comunicazione dell'esito negativo del tentativo. L'articolo 6, comma 3 lettera b) infatti prevede tra le informazioni da comunicare all'utente richiedente anche "la stima di massima del costo per l'esecuzione dell'intervento di interruzione", comportando una complessità gestionale e un ulteriore onere in capo al distributore. Invero, nella maggioranza dei casi la comunicazione di tale dato necessita di un sopralluogo tecnico da parte del distributore stesso, da eseguire tra l'altro in tempistiche stringenti.

La stima fornita in questa prima fase può però comunque differire anche in modo considerevole dall'importo effettivo dell'intervento, come tra l'altro già specificato all'art.10.3 del TIMG, e può quindi essere fuorviante per il venditore e per il cliente finale e può quindi dare luogo a successive contestazioni.

Si suggerisce quindi di chiarire che la stima di massima da comunicare in caso di esito negativo al tentativo di sospensione del punto di fornitura possa essere fornita all'interno di un range di valori, che da un lato possa fornire comunque una prima idea orientativa al venditore e al cliente finale dell'entità dell'importo e dall'altro sollevi il distributore dal sostenere gli oneri dell'ulteriore sopralluogo da effettuare, come detto in tempistiche ristrette.

Infine, in un'ottica di miglioramento dell'efficacia delle sospensioni si ribadisce la necessità, già segnalata in sede di risposta alla consultazione n. 477/14, di intervenire sulle tempistiche di cui all'art. 6 TIMG, nello specifico sostituendo la definizione di "giorno utile" di cui all'art. 1.1 del TIMG, con "giorno lavorativo". In questo modo i distributori avrebbero a disposizione un giorno in più per poter effettuare le sospensioni e non sarebbero costretti a intervenire in soli 4 giorni della settimana.